



IL PRESIDENTE ORDINANZA N 3.1./2007

REGOLAMENTO ACCESSI NELL'AMBITO PORTUALE DI GIOIA TAURO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'art. 6, comma 1, lett. a), e l'art. 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art. 16 della Legge, nonché delle altre attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nei porti, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale, spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 8, comma 11- bis, della Legge 27 Febbraio 1998 n. 30, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 Luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94, ed il successivo D.M. 04 Agosto 1998, col quale, sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il D.M. del 20 febbraio 2006 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la Legge del 07/08/1990 n. 241, integrata dalla L. 11/02/2005 n. 15 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- VISTA** la nota prot. n. 9901/04 Sez. Tecnica, della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, con la quale, ha evidenziato il contenuto della nota DEM1/1729 del 29/10/2004 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna, esplicativa sul riparto delle competenze istituzionali tra le Autorità Marittime e le Autorità Portuali, in particolare per quanto concerne la disciplina degli accessi e dei permessi di accesso in porto;
- RITENUTA** condivisibile la formulazione giuridica espressa dalla Direzione Generale predetta, in ordine all'attribuzione alle Autorità Portuali, nei porti ove istituite, della competenza riguardo la disciplina degli accessi e di permessi di ingresso in porto oltre alla localizzazione delle aree destinate al transito, al parcheggio ed alla sosta dei veicoli, nonché l'apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica;



- VISTO** l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che le aree demaniali marittime costituenti la circoscrizione territoriale sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 del suddetto Nuovo Codice della Strada, in quanto, le stesse aree e le relative strade all'interno dell'ambito portuale, non sono aperte alla "circolazione di pedoni, animali e veicoli", elementi essenziali per l'applicazione delle norme del predetto Codice, ma interdette a coloro che non siano muniti di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto di Gioia Tauro e conseguentemente, i contravventori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto commesso non costituisca reato, incorreranno nelle violazioni amministrative previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 Dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 08/07 del 04/04/2007, di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali e artigianali, che si esercitano nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in riferimento all'art. 68 del C.N.;
- VISTO** il D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- TENUTO CONTO** che l'International Maritime Organization (IMO), ha introdotto ed in vigore dal 01 Luglio 2004, il nuovo Codice International Ship and Port Facility Security (ISPS) come emendamento alla Convenzione SOLAS 74, che prevede l'adozione di misure di sicurezza per le navi e i porti, sia per prevenire atti terroristici che per affrontare situazioni di emergenza;
- CONSIDERATO** che l'Unione Europea in data 31 Marzo 2004, ha emanato il Regolamento 725/2004 del Parlamento e del Consiglio ai fini di una interpretazione armonizzata della normativa Solas predetta;
- VISTA** la circolare n. 82/47122/II in data 30/07/2004 del Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di Security ed in particolare agli accessi agli impianti portuali e a bordo delle navi;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare ed integrare l'Ordinanza 07/07, emanata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 04/04/2007, a seguito degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale predetta, in materia di Security, al fine, di migliorare gli standard di sicurezza e la relativa attività di controllo delle aree portuali;

VISTA la propria Ordinanza n. 34/07 del 05/11/2007, relativa l'applicazione di una addizionale si tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali;

VISTO Il Decreto Presidenziale n° 63/2007 in data 02.11.2007 con il quale è stato affidato alla Società Port Security S.r.l., con sede legale in Gioia Tauro il servizio di sicurezza portuale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito delle parti comuni del porto di Gioia Tauro, in conformità alle regole dell'ISPS CODE e sulla base del vigente PORT FACILITY SECURITY PLAN.

IN VIRTÙ: dei poteri conferitiGLI:

ORDINA

È approvato il Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Autorità Portuale.

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare il presente Regolamento che entra in vigore il 10.12.2007.

Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile ed in particolare l'ordinanza 07/2007 in data 04.04.2007.

I contravventori del presente Regolamento, qualora il fatto commesso non costituisca reato, incorreranno nella violazione degli artt. 1161 e 1174 del C.N., così come depenalizzati dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507.

Le norme del Codice della Strada si intendono richiamate a titolo di norme di condotta della cui osservanza si fa obbligo a chiunque spetti ai sensi e per gli effetti dei poteri di Polizia Amministrativa conferiti all'Autorità Portuale dagli art. 30 e seguenti del Codice della Navigazione ed art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gioia Tauro li, 04.12.2007



IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Carmelo Maccarone)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEI PERMESSI DI INGRESSO NELL'AMBITO PORTUALE DI GIOIA TAURO DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Articolo 1 - Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano nelle aree demaniali marittime costituenti la circoscrizione territoriale sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, come delimitata nel D.M. 04 Agosto 1998 e successivi ampliamenti.

Le presenti disposizioni si riferiscono alla disciplina delle modalità di accesso e di circolazione delle persone e dei veicoli, rimanendo salvi i controlli ai fini di polizia, doganali e sanitari.

Articolo 2 – Disciplina dell'accesso

Nell'ambito portuale individuato dall'art. 1 comma 1 della presente Ordinanza, possono accedere, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 3, esclusivamente le persone munite di apposito permesso in corso di validità rilasciato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, da esibirsi, unitamente ad un documento di identità, ad ogni richiesta del personale preposto al controllo e alla vigilanza in ambito portuale.

Articolo 3 – Accesso in porto - Esenzioni

1. L'accesso al porto è consentito, senza previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, per esigenze strettamente discendenti dall'esercizio della propria attività di lavoro ai soggetti di seguito indicati:
 - a. dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche, appartenenti all'ordine giudiziario, alle forze di polizia, alle forze armate previa esibizione del documento di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità.
Il documento di riconoscimento è richiesto solo nel caso in cui la tessera rilasciata dall'amministrazione di appartenenza sia priva di foto e dati di identificazione delle persone;
 - b. personale dei servizi tecnico nautici del porto di Gioia Tauro, appartenente alla Corporazione dei Piloti ed al gruppo ormeggiatori e barcaiuoli per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento con foto, con indicazioni in italiano e in inglese, secondo il predisposto modello unico nazionale, rilasciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
 - c. marittimi imbarcati a bordo delle navi presenti in porto in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purché compresi nell'elenco equipaggio, fornito dall'Agente Marittimo al personale addetto ai varchi di accesso al porto e provvisti di permesso di recarsi a terra;
 - d. passeggeri, in caso di imbarco, purché in possesso del titolo di viaggio e di idoneo documento di riconoscimento e, se già imbarcati, purché compresi nell'elenco passeggeri fornito dall'Agente Marittimo al personale addetto ai varchi di accesso al porto, unitamente ad un documento di identità;
 - e. appartenenti agli organismi riconosciuti (Registri di Classificazione Navale), previa esibizione del documento di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità;
 - f. titolari delle tessere di libero accesso ai porti nazionali, rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.M. 20/11/1975 e successive modifiche ed integrazioni, le quali, devono essere esibite unitamente ad un documento di identità al personale preposto al controllo;
 - g. tutte le persone singole o in gruppo accompagnate dal personale dipendente dell'Autorità Portuale, dell'Autorità Marittima e/o delle altre Forze di Polizia previa esibizione e deposito al personale di controllo presso il GATE di ingresso dell'elenco contenente i dati identificativi degli stessi e l'esibizione di documento di riconoscimento.

Gli appartenenti alle Forze di polizia e/o alle Forze armate che per esigenze discendenti dai propri compiti d'Istituto hanno necessità di mantenere riservata l'identità delle persone accompagnate ed il contenuto di eventuali bagagli ed oggetti, sono esentati dalle formalità di dichiarazione dell'identità delle persone e dal controllo del bagaglio ed altri oggetti, rilasciando sostitutivamente una dichiarazione contenente i dati di cui all'accluso MODELLO L (pag. 27).



Articolo 4 – Permessi di accesso

1. Possono ottenere il permesso di accesso in porto per svolgere la propria attività di lavoro, professionale, o comunque per giustificati particolari esigenze gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. personale delle Società Concessionarie di Impianti portuali/Terminalisti, limitatamente alle aree e impianti di pertinenza;
 - b. Agenti Marittimi Raccomandati, Spedizionieri doganali e loro collaboratori e o dipendenti;
 - c. concessionari di aree demaniali e personale addetto all'esercizio delle concessioni;
 - d. titolari, collaboratori e dipendenti delle imprese portuali;
 - e. compensatori di bussole e periti navali;
 - f. titolari di concessione all'esercizio di servizi di interesse generale e loro collaboratori e/o dipendenti (servizio di pulizia e raccolta rifiuti, manutenzioni e riparazioni, ecc.);
 - g. persone o Società/Imprese iscritte nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e loro collaboratori e/o dipendenti;
 - h. coloro che sono autorizzati ad operare in deroga all'obbligo di iscrizione nel predetto Registro, di cui al punto precedente, ma limitatamente al solo periodo di esecuzione dell'attività autorizzata (*Modello C in allegato*);
 - i. personale/Ditte a svolgere lavori di breve durata, ovvero, con durata giornaliera (*Modello C in allegato*);
 - j. armatori, personale imbarcato, consulenti delle navi presenti in porto e proprietari delle unità ormeggiate alle banchine ed ai pontili della darsena servizi;
 - k. titolari e dipendenti delle imprese di trasporto operanti stabilmente nel porto;
 - l. titolari e dipendenti di cantieri ed officine per le manutenzioni e riparazioni navali;
 - m. titolari e personale addetto ai servizi integrativi antincendio operanti in porto;
 - n. familiari dei marittimi imbarcati sulle navi presenti in porto;
 - o. rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli imprenditori operanti in porto;
 - p. conducenti ed eventuali coadiutori di autoveicoli adibiti al trasporto merci o ad altri usi che abbiano necessità di accedere occasionalmente alle aree portuali.
 - q. rappresentanti della stampa e dell'informazione che abbiano necessità di accedere occasionalmente alle aree portuali per ragioni connesse all'esercizio dell'attività professionale;
 - r. persone necessitanti l'autorizzazione ad accedere occasionalmente alle aree portuali per giustificate ragioni rese per iscritto al personale addetto al controllo.
2. L'Autorizzazione ad accedere in porto, non implica la possibilità di accesso a bordo delle navi ormeggiate.

Ogni Comandante di nave, ha facoltà di riscontrare l'autenticità dei relativi documenti identificativi dei soggetti che a qualsiasi legittimo titolo hanno necessità di recarsi a bordo nave, richiedendo conferma all'Autorità Marittima e Portuale.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano:

 - a) ai funzionari di polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - b) per gli impianti portuali, al personale dell'Autorità Portuale, al personale di società concessionarie di impianti portuali, limitatamente alle aree degli impianti di pertinenza, purché in possesso di idoneo documento di riconoscimento rilasciato, rispettivamente dall'Autorità Portuale o dal titolare della concessione.
3. In ottemperanza alle disposizioni stabilite in sede C.I.S.M. per i piani di sicurezza delle navi, la procedura per l'accesso a bordo delle stesse è indicata nelle seguenti misure:
 - fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
 - esibire una carta d'identità ufficiale, rilasciata dal Governo ad ogni checkpoint di sicurezza;
 - firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d'ufficio di contatto;
 - accettare una scorta, se disposta.
4. Gli aventi titolo ad accedere in ambito portuale, saranno responsabili: del rispetto delle disposizioni relative alla viabilità portuale ed inoltre, il titolo di accesso in porto non esime dell'osservanza dei regolamenti interni, dei piani di sicurezza e norme di lavoro adottate dai vari concessionari e terminalisti nelle aree di rispettiva competenza, e non malleve da eventuali danni subiti e/o causati all'interno del porto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gaetano Maccarone)



Articolo 5 - Attività di Controllo

L'accesso da terra alle aree portuali, quando consentito, deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi di accesso appositamente autorizzati e soltanto previo controllo di sicurezza effettuato dal personale preposto. Il controllo di sicurezza, ferme restando le competenze delle autorità di polizia e di pubblica sicurezza, sarà, effettuato da personale appositamente abilitato all'esercizio di detta attività, sulla base di apposite disposizioni emanate dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nel rispetto delle norme dettate dal T.U.L.P.S.

L'attività di controllo effettuata dal suddetto personale ha natura amministrativa e comprende servizi di vigilanza e controllo che non comportano l'esercizio di pubbliche potestà previste dalla vigente normativa. Il controllo di sicurezza riguarderà tutte le persone che intendono accedere al porto e consisterà nella verifica dell'identità personale, dell'idoneità del titolo abilitante all'accesso e nel rilascio del PASS occasionale ricorrendone le condizioni.

Il controllo potrà altresì essere esteso all'ispezione del bagaglio, del carico e dei mezzi di trasporto.

E' ammesso il controllo elettronico delle autorizzazioni all'accesso tramite l'utilizzo di appositi badge rilasciati dall'Autorità Portuale a coloro che hanno necessità di frequente accesso alle aree portuali.

L'ispezione personale, delle cose e dei mezzi al solo scopo di verificare l'eventuale tentativo di introduzione nell'ambito portuale di apparecchiature e sostanze pericolose per la sicurezza, potrà essere eseguita anche attraverso l'uso di apposite strumentazioni tecnologiche (metal detector, scanner) secondo le prescrizioni impartite nel regolamento sopra richiamato.

Ferme restando le competenze degli Organi di polizia, i controlli di sicurezza da parte del suddetto personale, comporteranno le seguenti operazioni :

- a) Accertamento dell'identità di ogni persona che intenda entrare nell'ambito portuale;
- b) Verifica che l'entrata sia consentita alle sole persone autorizzate attraverso il corretto uso dei badge identificativi od ad altro documento abilitante all'accesso;
- c) Ispezione, a seguito delle istruzioni del Responsabile della sicurezza, dei veicoli utilizzati per l'accesso nell'impianto portuale;
- d) Verifica, sulla base delle apposite istruzioni del Responsabile della sicurezza, che il carico in entrata nel porto corrisponda alla documentazione ufficiale in possesso del vettore;
- e) Verifica, sulla base delle apposite istruzioni del Responsabile della sicurezza, dei sigilli e di altri marchi apposti per impedire ogni eventuale manomissione dolosa del carico al momento dell'entrata nell'impianto portuale;
- f) Comunicazione immediata al Responsabile della sicurezza, di ogni elemento o circostanza anomala o tendente a compromettere la sicurezza portuale.

Tutte le persone che devono accedere all'interno del porto, anche per recarsi presso uffici aperti al pubblico (Dogana – Sanità Marittima – Polizia di Stato – PIF – Ufficio Veterinario – Posto di Pronto Soccorso ecc.) ed i visitatori occasionali che hanno la necessità di recarsi presso le aziende private ubicate in ambito portuale, dovranno essere munite di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso di visitatori occasionali non in possesso dell'autorizzazione all'accesso rilasciata dall'ufficio sicurezza dell'Autorità Portuale e che comunque dimostrino la necessità, per motivi di lavoro, professionali, di studio ovvero per altri giustificati motivi il responsabile del servizio di controllo presso il GATE potrà autorizzare l'accesso dei richiedenti mediante rilascio di apposito PASS conforme al (MODELLO I) allegato e ritiro dell'originale documento di riconoscimento da custodire presso il GATE e riconsegnare all'uscita successivamente alla riconsegna del PASS che dovrà essere conservato agli atti e trasmesso in copia all'ufficio sicurezza dell'Autorità Portuale.

Articolo 6 - Modalità generali per il rilascio e rinnovo dei permessi di accesso

1. Il permesso di accesso in porto è rilasciato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro in riferimento ai motivi ed allo status del richiedente come previsto all'art. 4 della presente Ordinanza e previa verifica della mancanza degli elementi ostativi di cui al punto 2 del presente articolo.

Gli interessati dovranno all'uopo presentare apposita istanza in carta resa legale con marca da bollo valore corrente in conformità ai modelli allegati e disponibili anche tramite il sistema telematico adottato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

L'istanza dovrà essere presentata in orario d'ufficio (lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30), almeno 3 giorni (tre) prima della data in cui essa si riferisce.

Al di fuori degli orari predetti, saranno autorizzati solo casi di assoluta urgenza valutati di volta in volta.

2. Nell'istanza devono essere specificati i motivi per cui il permesso viene richiesto nonché la durata del medesimo, la stessa, dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, (come da appendice MODELLO A), attestante che il richiedente non ha subito condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ad anni tre (3) di reclusione, salvo sia intervenuta riabilitazione, a tal fine l'Autorità Portuale procederà alla verifica d'Ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del suddetto D.P.R..
I permessi hanno validità massima di un anno solare (31/12 dell'anno di emissione) sono strettamente personali e devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto ai controlli, unitamente al documento di identità.
3. le richieste di rinnovo, (*Modello B in allegato*) devono essere presentate entro il 15 di novembre dell'anno di scadenza, con le modalità descritte al punto precedente.

La richiesta di permesso di accesso in porto, dovrà essere inoltrata dagli interessati all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in riferimento alla tipologia dei modelli in allegato:

- (∅) → - **MODELLO A**: richiesta permesso annuale di accesso in porto (Società/Soggetti richiamati all'art. 4 del presente Regolamento, ovvero, coloro che operano stabilmente nell'ambito portuale di Gioia Tauro);
- (∅) → - **MODELLO B**: richiesta rinnovo permesso di accesso annuale in porto;
- (∅) → - **MODELLO C**: richiesta permesso di accesso temporaneo (Società/Imprese/Soggetti, che hanno ottenuto l'Autorizzazione ad operare in ambito portuale in Deroga all'art. 68 del C.N.), ovvero, personale/Ditte a svolgere lavori di breve durata o giornaliera;
- **MODELLO D**: Comunicazione – Permessi di accesso orari per visitatori;
- **MODELLO E**: richiesta Autorizzazione di accesso in porto per trasporto eccezionale;
- **MODELLO F**: richiesta permessi di accesso in porto per visite collettive;
- (X) → - **MODELLO G**: richiesta per riprese cinematografiche/televisive e servizi fotografici in ambito portuale;
- **MODELLO H**: restituzione permessi di accesso in porto;
- **MODELLO I**: PASS per accesso occasionale.
- (▲) e (∅) - **MODELLO S**: RICHIEDITA DI ACCESSO IN PORTO, A SVOLGERE ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA EX ART. 68 DEL C.N.

Articolo 7 – Permessi di accesso orari per visitatori

Terminalisti, Concessionari e Agenti Marittimi Raccomandatori che abbiano la necessità di far accedere in porto: tecnici, clienti, consulenti in genere, con esclusione di lavorazioni, per le quali, sono necessarie le specifiche autorizzazioni, potranno utilizzare la seguente procedura:

1. Comunicazione dell'Azienda ospitante (*Modello D in allegato*) da inoltrare via telefax almeno 2 (due) ore prima della presentazione al varco di ingresso degli interessati, rispettivamente a:
 - Responsabile della Gioia Tauro Port Security S.r.l. in servizio presso il GATE di accesso
 - Autorità Portuale di Gioia Tauro Fax 0966/588617
 - Autorità Marittima di Gioia Tauro Fax 0966/562900 - 55533
 - Polizia di Frontiera Fax 0966/7610577
 - Guardia di Finanza Fax 0966/767185

La comunicazione dovrà indicare le complete generalità e l'indirizzo delle persone che devono accedere in porto, il motivo della visita, la durata presunta ed alla stessa e deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento delle persone che devono accedere alle aree portuali.

Le persone in visita alle aziende operanti in porto dovranno essere accompagnate da personale incaricato delle aziende stesse sotto la responsabilità dell'ospitante che li riceverà al varco di accesso e riaccompagnerà all'uscita.

Articolo 8 – Accesso e Circolazione

1. La circolazione con autoveicoli all'interno dell'ambito portuale è vietata salvo che gli autoveicoli stessi non siano condotti da persona autorizzata all'accesso in porto ai sensi del presente Regolamento. La circolazione degli autoveicoli allorché consentita, dovrà avvenire utilizzando la viabilità portuale all'uopo destinata, con automezzo abilitato alla circolazione stradale secondo il vigente Codice della Strada e successive integrazioni.

2. Gli autotrasportatori in ambito portuale, oltre al possesso dell'autorizzazione al trasporto di cose conto terzi, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. osservare tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale, se trasportanti sostanze pericolose soggette all'A.D.R., gli stessi devono osservare scrupolosamente la relativa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DEI PERMESSI DI INGRESSO NELL'AMBITO PORTUALE DI GIOIA TAURO DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

(Dr. Carmelo Maecarone)

(*) N.B. MODELLO G ABRUGATO CON ORD. N° 32/09

(▲) N.B. MODELLO S E' STATO INSERITO CON LA NOTA

(∅) N.B. MODELLO A-B-C SONO STATI AGGIORNATI



16/04/2011
PROT. N. 4701 0/12

automezzi, di tenere ben fermi i veicoli durante dette operazioni e di limitare il carico della merce in relazione alla portata dei mezzi. In particolare, gli autotrasportatori devono assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

- b. velocità massima 30 Km/h, con eccezione dei mezzi militari, di polizia e di soccorso impiegati in emergenze e comunque adeguata alle condizioni meteorologiche ed ambientali;
- c. divieto di transito a meno di cinque metri dal ciglio di banchina o a distanza di sicurezza dalle scogliere;
- d. divieto di transito entro il raggio d'azione dei mezzi addetti alle operazioni portuali o all'alaggio e varo;

3. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree in concessione, per poter collegare più reparti dei medesimi, ovvero, per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare sulla viabilità ordinaria, brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i predetti mezzi, devono essere muniti delle relative schede tecniche sottoscritte in originale dal costruttore, contenenti i seguenti dati: lunghezza, larghezza e altezza massime dei veicoli, nonché le relative masse a vuoto e a pieno carico e l'eventuale massa rimorchiabile;

b) devono essere muniti di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione durante il trasporto, anche diurno;

c) devono essere muniti del dispositivo supplementare a luce lampeggiante di colore gialla;

d) devono essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse, atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento;

e) gli stessi mezzi, durante il trasporto all'esterno delle aree di loro pertinenza, devono essere accompagnati da personale a terra che coadiuvi il relativo conducente. Permane il divieto per detto personale di porre in atto segnalazioni ed interventi diretti alla regolamentazione del traffico salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere.

Resta fermo che i suddetti mezzi, per poter circolare sulla viabilità ordinaria, debbono essere muniti di assicurazione R.C.A. e devono osservare tutte le prescrizioni di sicurezza imposte dal costruttore.

4. I pedoni devono procedere prestando la massima attenzione ed essere muniti di giubbotti rifrangenti, con il divieto di transitare lungo il ciglio delle banchine e delle scogliere, di sostare nei pressi degli ormeggi delle navi e dei mezzi addetti alle operazioni portuali. Per circolare nelle ore notturne è necessario essere provvisti di fonte luminosa.

Articolo 9 – Fermata e Sosta dei veicoli

1. La sosta temporanea di automezzi privati e pubblici non impegnati in operazioni portuali è consentita solo nelle aree eventualmente a ciò destinate, contrassegnate, a cura dell'Autorità Portuale o dalle società concessionarie, con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

2. E' comunque possibile nelle aree viarie non operative procedere alla sosta di veicoli in zone non contrassegnate da stalli e/o segnaletica verticale, in tal caso il conducente dovrà porre la massima attenzione affinché il veicolo in sosta non pregiudichi la sicurezza e/o l'operatività portuale o costituire intralcio alla circolazione, rimanendo a suo carico ogni relativa responsabilità e dovrà esporre sul parabrezza, in punto ben visibile, il permesso di accesso in porto previsto dal precedente articolo 6.

3. La sosta nei pressi dell'edificio della Capitaneria di Porto, della darsena servizi e dei circoli nautici deve avvenire in modo da non intralciare il transito dei pedoni o di altri veicoli e comunque rispettando la segnaletica orizzontale. La sosta degli autoveicoli delle persone che si recano ai circoli nautici è consentita esclusivamente lungo la corsia di servizio che costeggia gli stessi circoli.

4. La sosta dei veicoli è tassativamente vietata:

- a. a meno di cinque metri dal ciglio delle banchine o delle scogliere;
- b. entro il raggio d'azione dei mezzi addetti alle operazioni portuali o all'alaggio e varo;
- c. nei pressi delle bitte ove sono incappellati i cavi di ormeggio delle navi;
- e. nei pressi di zone ove si svolgono operazioni pericolose quali bunkeraggio, uso di fonti di calore, movimentazione di merce pericolosa .



4. Il piano di viabilità predisposto dalle società concessionarie deve essere tenuto costantemente aggiornato e deve riportare le modalità di accesso e di rilevazione delle persone dirette agli edifici del terminale, il tracciato delle reti viabili, il sistema segnaletico informativo, gli schemi di separazione delle aree destinate al deposito di merci e alla sosta dei mezzi, gli accorgimenti per la circolazione dei veicoli e dei mezzi addetti alle operazioni portuali.

Il piano e le eventuali variazioni devono essere idoneamente pubblicizzate anche a mezzo cartelli indicatori e guide di facile consultazione con riportate le principali istruzioni da seguire per la circolazione all'interno del terminale da distribuire agli utenti in prossimità dell'entrata. Le società concessionarie devono organizzare delle conferenze periodiche per illustrare a tutto il personale che opera sui piazzali le modalità di circolazione riportate nel predetto piano di viabilità.

Articolo 10 – Accesso per trasporti eccezionali

L'accesso di veicoli eccezionali di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere richiesto con apposita istanza redatta dal Legale Rappresentante Società/Impresa di trasporto (*Modello E in allegato*) resa in carta legale con marca da bollo valore corrente.

Sulla base di quanto contenuto nell'istanza, l'Autorità Portuale, potrà disporre particolari cautele e prescrizioni, eventualmente rilasciate anche da altre Autorità competenti in materia, che saranno contenute nella specifica autorizzazione, previa produzione dei seguenti documenti da allegare alla predetta istanza:

1. copia del libretto di circolazione del veicolo: trattore stradale e semirimorchio; marca; tipo e numero di targa;
2. caratteristiche del carico;
3. dimensioni massime del convoglio carico compreso: lunghezza massima del veicolo-convoglio compreso il carico; larghezza; altezza; peso complessivo del veicolo-convoglio;
4. copia della polizza assicurativa R.C., ovvero, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di avere la copertura assicurativa adeguata al tipo di attività;
5. dichiarazione, da parte del vettore, di aver verificato che il percorso compreso tra i varchi doganali e l'area di sbarco/imbarco o di temporaneo deposito, risulti libero da impedimenti di sorta;
6. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del conducente del veicolo;
7. n. 1 (una) marche da bollo valore corrente.

Articolo 11 – Visite collettive

Le visite collettive nell'ambito portuale finalizzate alla promozione del Porto e delle attività che in esso si svolgono, sono subordinate al Nulla-Osta dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, gli interessati (società, scuole, associazioni, ecc.), per il tramite dei Loro Rappresentanti, dovranno inoltrare apposita istanza, almeno 5 (cinque) giorni precedenti la visita stessa all'Autorità Portuale a mezzo fax al n. 0966/588617, (*Modello F in allegato*).

Qualora, le visite, interessino il Terminal Container gestito dalla Società Medcenter Container Terminal S.p.A., il calendario visite collettive verrà concordato con il terminalista al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni portuali.

La Società M.C.T. S.p.A., dovrà comunque assicurare durante le visite la presenza di personale esperto in assistenza ai visitatori.

Articolo 12 – Rimozione forzata

I veicoli, anche se muniti di autorizzazione per l'accesso nelle aree portuali che si trovino in sosta in una zona vietata e che impediscano o intralcino il transito di altri veicoli o il regolare svolgimento delle operazioni portuali sono sottoposti all'immediata rimozione forzata con spese a carico del proprietario del mezzo oltre alle sanzioni di seguito previste.

Articolo 13 – Riprese cinematografiche/televisive e servizi fotografici in ambito portuale

Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive o servizi fotografici nell'ambito delle aree portuali di Gioia Tauro, oltre alle eventuali altre autorizzazioni/nulla osta previsti dalla legge, deve richiedere preventiva autorizzazione all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e se dovessero interessare aree in concessione, Nulla-Osta da parte dello stesso Concessionario.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEI PERMESSI DI INGRESSO NELL'AMBITO PORTUALE DI GIOIA TAURO DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Campese)

N.B. L'ART. 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO ABROGATO CON ORD. N° 32/03 DEL 14/12/2003

1. Le relative istanze devono essere avanzate rispettivamente all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e per opportuna conoscenza alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro con congruo anticipo rispetto alla data della loro effettuazione.

L'istanza in bollo resa in carta legale con marca valore corrente, da inviare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro (*Modello G in allegato*), oltre a contenere le generalità complete degli operatori, dovrà indicare:

- a. periodo e durata delle riprese/servizio;
 - b. luoghi e paragi interessati dalle riprese/servizi ed eventuale Nulla-Osta del Concessionario, se le riprese dovessero venire effettuate nelle aree pertinenti la stessa concessione;
 - c. motivo e scopo delle riprese cinematografiche/televisive che si intendono effettuare.
2. I concessionari di aree ubicate nell'ambito portuale qualora intendano effettuare riprese cinematografiche/televisive o servizi fotografici dovranno ottemperare alla procedura di cui al punto 1 del presente articolo.

Copia della menzionata comunicazione, sentita l'Autorità Marittima, sarà, prima delle riprese/servizi, restituita agli interessati con il visto di questa Autorità Portuale.

Gli operatori durante le riprese televisive di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno esibire a richiesta degli Organi di polizia le autorizzazioni o comunicazioni provviste di Nulla-Osta.

Articolo 14 – Sorvolo e atterraggio di veicoli

E' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli nell'ambito del Porto di Gioia Tauro, salvo i casi di emergenza. Nei casi di emergenza sanitaria, antincendio, voli di Stato o di attività di polizia da parte delle Forze dell'Ordine è sufficiente la comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e per conoscenza all'Autorità Portuale.

Fuori dei suddetti casi, l'atterraggio di mezzi aerei nell'ambito portuale di Gioia Tauro è subordinato al previsto nulla-osta dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 8 del Decreto 08/08/2003 (Norme di attuazione della Legge 02 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio) Ministero Infrastrutture e Trasporti, detto nulla-osta, dovrà essere richiesto almeno 3 (TRE) giorni prima del previsto atterraggio.

L'uso di aviosuperfici occasionali in ambito portuale, dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto Decreto, in particolare, il pilota sarà responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

Articolo 15 – Norma Transitoria

Il personale dipendente delle Società Concessionarie (M.C.T.) Medcenter Container Terminal S.p.A. e (B.L.G.) Automobile Logistics Italia S.r.L., in possesso di tessere magnetiche rilasciate dalle rispettive Aziende, si intende autorizzato all'accesso in porto in forza del suddetto documento, fino al rilascio da parte dell'Autorità Portuale dell'apposita tessera di accesso di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Il rilascio della suddetta tessera è subordinato all'accertamento dell'assenza di condanne di cui all'art. 6 punto 2 del presente Regolamento.

Nelle more del rilascio della tessera di cui sopra, le suddette Società dovranno acquisire dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, (come da appendice MODELLO A), trasmettendo le copie all'Autorità Portuale di Gioia Tauro per i previsti controlli.

Articolo 16 – Deroghe

Eventuali deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere concesse di volta in volta dall'Autorità Portuale per particolari situazioni o per specifiche esigenze.

Articolo 17 – Sospensione - Revoca e restituzione del permesso di accesso

I permessi di accesso in porto, rilasciati dall'Autorità Portuale in base al presente Regolamento, sono validi fino alla loro scadenza sugli stessi indicata.



I permessi di accesso in porto, possono, comunque, essere sospesi e/o revocati dall'Autorità Portuale in qualsiasi momento, allorché ritenga a suo insindacabile giudizio, siano venute meno, le condizioni e le ragioni che hanno costituito i presupposti per il rilascio dei permessi, compreso *l'intuitus personae*, ovvero, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Ordinanze emanate dall'Autorità Portuale in vigore nell'ambito portuale di Gioia Tauro;
- dichiarazione non veritiera, emersa, a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità Portuale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- per violazioni, di disposizioni normative in materia - Fiscale, Sanitaria, Contributiva, Igiene e sicurezza sul lavoro, di Polizia e Doganale.
- sussistenza di carichi penali pendenti da cui risulti la carenza in capo al soggetto richiedente l'autorizzazione all'accesso in porto del requisito soggettivo dell' *l'intuitus personae* sotto il profilo della rilevanza dei fatti ai fini della prevenzione di rischi per la sicurezza portuale .

Fermo restando, l'obbligo da parte dei Datori di lavoro dell'Imprese che a qualsiasi legittimo titolo operano nell'ambito portuale di Gioia Tauro, di comunicare ogni variazione relativa l'organico dipendente, i destinatari dei suddetti provvedimenti di sospensione o di revoca ed i soggetti che dovessero cessare il rapporto di lavoro subordinato con le Società/Imprese, per la quali operavano nell'ambito portuale di Gioia Tauro, devono restituire all'Autorità Portuale entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro le tessere individuali di accesso in porto; trascorso il predetto termine, l'Autorità Portuale, provvederà a comunicare all'Autorità Giudiziaria l'illegittimo possesso della tessera di accesso da parte dei soggetti in causa,

Articolo 18 – Divieto di esercizio attività non autorizzata

La facoltà di accesso e sosta in porto in forza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza non costituisce titolo abilitante l'esercizio di attività in porto che restano totalmente assoggettate alle disposizioni autorizzatorie che le riguardano previste dalla vigente normativa.

Articolo 19 - Smarrimento del permesso di accesso

In caso di smarrimento del permesso di accesso, il Titolare, per poter aver diritto al duplicato, dovrà avanzare richiesta, in carta resa legale con marca da bollo valore corrente, all'Autorità Portuale, presentando in allegato copia della denuncia di smarrimento effettuata presso la Polizia di Frontiera.

Nel caso in cui il permesso venga ritrovato, il Titolare provvederà a restituire il duplicato all'Autorità Portuale.

Gioia Tauro, 4 dicembre 2007



IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

1 SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Carmelo Maccarone)